

XIX legislatura

A.S. 1519:

“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”

Luglio 2025

n. 261



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, « A.S. 1519: “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”». NL261, luglio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

TITOLO I SANZIONI PENALI.....	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146</i>)	3
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99</i>)	3
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350</i>).....	3
TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE	14
Capo I MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190	14
Articolo 6 (<i>Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari</i>).....	14
Articolo 7 (<i>Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità</i>)	16
Capo II MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, E AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52.....	17
Articolo 8 (<i>Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza</i>).....	17
Articolo 9 (<i>Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari</i>)	18
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52</i>)	19
Capo III MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO.....	20
Articolo 11 (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91</i>)	20
Articolo 12 (<i>Piano straordinario di controllo nazionale</i>).....	22
Capo IV PROCEDURE E ORGANI	23
Articolo 13 (<i>Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa</i>)	23
Articolo 14 (<i>Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare</i>)....	24
Articolo 15 (<i>Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA</i>).....	25
Articolo 16 (<i>Modifica all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238</i>)	27
Capo V RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA.....	28
Articolo 17 (<i>Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4</i>)	28
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Articolo 18 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	31

TITOLO I SANZIONI PENALI

Articolo 1

(Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari)

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, attraverso interventi sia sulla sfera applicativa – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale.

In particolare:

- la lettera *a*) inserisce nella rubrica del Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla rinnovata disciplina dei reati di frode;
- la lettera *b*) abroga gli articoli 516 e 517-*bis* del codice penale relativi, rispettivamente, alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e alle circostanze aggravanti per i reati di frode nell'esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- la lettera *c*) introduce il nuovo Capo II-*bis*, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, all'interno del quale sono collocati i seguenti delitti: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*); frode alimentare (art. 517-*sexies*); commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies*); agropirateria (art. 517-*novies*);
- trovano collocazione, nel nuovo Capo II-*bis*, altresì le circostanze aggravanti (517-*octies*) relative ai delitti di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*, nonché le circostanze attenuanti (517-*quinqies*) applicabili a tutti i delitti ricompresi nel Capo e disciplinati alla lettera *d*);
- la lettera *e*) introduce una serie di modifiche al Capo III del Titolo VIII del Libro secondo del codice penale.

In particolare, il numero 1), apporta una modifica all'articolo 518 c.p., il quale prevede, per alcuni specifici delitti, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza. La sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza viene estesa ai delitti di: contraffazione dei segni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p., come modificato dal disegno di legge in esame); frode alimentare (nuovo art. 517-*sexies*); commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies*); agropirateria (nuovo art. 517-*novies*); associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare (Capo II-*bis*).

Il numero 2) introduce, nel Capo III, il nuovo art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie) in materia di pene accessorie interdittive o sospensive e il nuovo art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente) in materia di confisca obbligatoria e per equivalente.

Infine, il numero 3) reca una modifica di coordinamento della rubrica del Capo III del Titolo VIII del Libro secondo del codice penale, per dedicarla alle "Disposizioni comuni ai capi precedenti". La modifica si rende necessaria in relazione all'introduzione di due nuovi articoli – che si aggiungono all'art. 518 c.p. – nel Capo III, da parte della medesima lettera *e*) in esame.

Il comma 2, infine, interviene sul primo comma dell'art. 240-*bis* c.p., al fine di integrare il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode alimentare (nuovo art. 517-*sexies*) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies*). Tali delitti si aggiungono alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione dei segni di

indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*), ai quali in caso di condanna già si applica la confisca allargata.

Articolo 2

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

L'articolo 2 apporta le modifiche che si rendono necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla nuova disciplina dei reati agroalimentari operata dal provvedimento in esame.

In particolare, il comma 1 reca le modifiche al codice di procedura penale, in materia di indagini relative ai reati agroalimentari:

- la lettera *a*) interviene sull'articolo 246 c.p.p. (Ispezioni di luoghi e cose) inserendovi il nuovo comma 2-*bis*, in cui, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., si consente al PM, nel compiere attività di prelievo e campionamento - e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati - di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore. La medesima disposizione richiama, altresì, nel compimento delle attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, il rispetto della vigente normativa di settore;
- la lettera *b*) modifica l'articolo 260 c.p.p. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate) al fine di consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione degli alimenti sequestrati soggetti a rapido deterioramento - purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti - in favore di enti territoriali, enti caritatevoli, enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose o agli animali abbandonati. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a*) in caso di confisca di prodotti alimentari;
- la lettera *c*) interviene sull'art. 266 c.p.p. (Limiti di ammissibilità). L'articolo modificato concerne i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, stabilendo in quali procedimenti le stesse sono consentite. In particolare, con l'inserimento dei reati di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* nel catalogo dei reati previsti al comma 1, lettera *f-ter*) dell'art. 266 c.p.p., si intende quindi consentire l'utilizzo di tale forma di indagine nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci.

Il comma 2, alle lettere *a*)-*c*) interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In dettaglio, l'intervento principale (lettera *a*)) riguarda l'introduzione dell'art. 86-*quater*, che prevede la possibilità da parte del giudice di assegnare gli alimenti confiscati a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi con compiti assistenziali, che ne abbiano fatto richiesta per provvedere alla loro distribuzione a titolo gratuito a favore di persone bisognose. Prima dell'assegnazione per tale finalità, gli alimenti sono sottoposti alla rimozione dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato ovvero al declassamento merceologico o alla regolarizzazione amministrativa.

Quanto alla lettera *b*) modifica il comma 1 dell'art. 223 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo che in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del

campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico. Inoltre, lo stesso interessato, la persona eventualmente da lui designata e il suo consulente tecnico possono esercitare i poteri previsti dall'art. 230 c.p.p., tra i quali la possibilità di proporre al perito specifiche indagini e di formulare osservazioni e riserve di cui si deve dare conto nella relazione.

Infine, la lettera c) aggiunge un'ulteriore disposizione, il comma 3-bis, all'articolo 223 disp.att.c.p.p., con il quale si prevede che nel caso in cui risulti provata la necessità di provvedere ad analisi di campioni con tecniche diverse da quelle definite da leggi, decreti e regolamenti di settore, si applica la disciplina prevista con riguardo alle prove atipiche dall'articolo 189 del codice.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)

L'articolo 3 innova la disciplina relativa alle operazioni di polizia giudiziaria svolte sotto copertura di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 9 della L. n. 146/2006, ampliando il novero dei reati per i quali opera la scriminante prevista per gli agenti e gli ufficiali delle forze dell'ordine coinvolti nelle predette operazioni. Infatti, all'interno del catalogo delle fattispecie delittuose sono adesso inclusi l'art. 517-septies ("Commercio di alimenti con segni mendaci") e l'art. 517-novies c.p. ("Agropirateria"), introdotti dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 4 modifica la normativa inerente alla destinazione di beni sequestrati iscritti in pubblici registri, delle navi, delle imbarcazioni, dei natanti e degli aeromobili, nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva, estendendo tale disciplina anche ai reati di "Frode alimentare" (art. 517-sexies c.p.), "Commercio di alimenti con segni mendaci" (art. 517-septies c.p.) e "Agropirateria" (art. 517-novies c.p.). Pertanto tali beni sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350)

L'articolo 5, alle lettere a) e b), esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge finanziaria del 2004.

In particolare, la lettera a) interviene sul comma 49 dell'articolo 4, escludendo dall'ambito di applicazione del reato di "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" ex art. 517 c.p. le condotte di commercializzazione di prodotti e sostanze alimentari. Come riportato nella relazione illustrativa, infatti, tali condotte rientrano ora nell'ambito di applicazione dell'art. 517-septies c.p., introdotto dall'art. 1 del disegno di legge in esame, relativo al reato di commercio di alimenti con segni mendaci.

La lettera b) dispone poi la soppressione del secondo periodo del comma 49-bis dell'articolo 4 della L. 350/2003, il quale regola la nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari

La RT evidenzia preliminarmente che lo schema di disegno di legge in esame individua appositi strumenti atti a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode

alimentare che si manifestano attraverso condotte illecite poste in essere anche in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa. Interviene, altresì, sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare, nell'ottica di assicurare la più ampia tutela del consumatore e di garantire la concorrenza e trasparenza del mercato in un settore, come quello alimentare, caratterizzato da fenomeni crescenti di contraffazione e frode perpetrati anche dalla criminalità organizzata in ragione dell'altra redditività delle attività illecite di specie.

In merito alle disposizioni previste dal Titolo I, dedicato alle sanzioni penali, evidenzia che si modificano con il Capo I alcuni articoli del codice penale così da ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa, con l'istituzione di nuove fattispecie delittuose che ricomprendono attività illecite attualmente non punibili o punibili solo grazie a interpretazioni giurisprudenziali estensive, sia sul piano edittale. Conseguentemente, sono apportate le modifiche necessarie ad armonizzare, alla riforma dei reati agroalimentari così realizzata, il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie nonché altre pertinenti disposizioni della normativa vigente.

Sull'articolo 1 evidenzia che si apportano alcune modifiche al codice penale in ordine al sistema sanzionatorio in materia di frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa - al fine di includere attività illecite attualmente non punibili - che sul piano edittale. Trattasi di disposizioni volte a realizzare la più ampia tutela della qualità e dell'autenticità dei prodotti agroalimentari che rappresenta, a sua volta, uno dei principali obbiettivi della politica agroalimentare italiana, considerato il primato dell'Italia in ambito europeo quanto a numero di prodotti a marchio registrato, soggetti a molteplici e sempre più sofisticati tentativi di contraffazione.

A tale proposito, sottolinea quanto segue:

Il comma 1, la lettera *a*) interviene sulla rubrica del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, inserendo il richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla riforma dei reati di frode.

Il comma 1, lettera *b*) contiene le abrogazioni conseguenti alla riforma dei reati agroalimentari realizzata con il presente provvedimento, ed esattamente gli articoli 516 c.p. (Vendita di sostanze non genuine come genuine) e 517-*bis* c.p. (Circostanza aggravante, relativamente ai reati di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Il comma 1, lettera *c*) istituisce il nuovo Capo II-*bis*, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, ove sono inseriti i delitti di cui agli articoli 517-*quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 517-*sexies* c.p. (Frode alimentare), 517-*septies* c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci) e 517-*novies* c.p. (Agropirateria), oltre a nuove disposizioni con l'articolo 517-*octies* c.p. in ordine alle circostanze aggravanti applicabili relativamente ai reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p..

Il comma 1, lettera d) interviene sul capo II-*bis*, apportando al punto 1) una serie di modifiche all'articolo 517-*quater* c.p. relativo alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari che integra un'ipotesi specifica di reato per la cui sussistenza non è richiesto che l'origine sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ex articolo 11 del decreto legislativo n. 30/2005 (Cass pen. Sez. III, sent. n.28354/2016) e che è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio di denominazione di origine controllata (DOC) o di indicazione geografica protetta (IGP), ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto (cfr., Cass. pen. Sez. III, sent. n. 49889/2019); la punibilità del reato di specie è comunque condizionata dal mancato rispetto della normativa a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Nello specifico, con riferimento al punto 1), relativamente all'articolo 517-*quater* c.p., la RT segnala quanto segue:

- 1.1) si inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma a carico di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, stabilendo la pena della reclusione da 1 a 4 anni (in luogo dell'attuale previsione fino 2 anni) e della multa da euro 10.000 a euro 50.000 (in luogo dell'attuale misura fino a euro 20.000);
- 1.2) si riformula il secondo comma, ampliando l'ambito applicativo della norma con l'inserimento di condotte antecedenti alla vendita e o comunque all'immissione in commercio, anticipando in questo modo la tutela del consumatore prima ancora che l'offesa si concretizzi in un atto di vendita al fine di evitarne il suo perfezionamento. Trattasi di condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato attraverso la specifica che l'introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale e colpendo, altresì, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto, la detenzione per la vendita e l'offerta di prodotti agroalimentari con denominazione di origine o indicazione geografica della cui contraffazione o alterazione si abbia consapevolezza, ad ulteriore rafforzamento dell'elemento soggettivo del dolo specifico identificato nella finalità di trarne profitto;
- 1.3) si dispone l'abrogazione del terzo comma (sull'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente ex articolo 474-*bis* c.p., della circostanza aggravante concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate ex articolo 474-*ter* c.p. e della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio ovvero della revoca della licenza/autorizzazione commerciale ex articolo 517-*bis* c.p.) in ragione dell'introduzione di specifiche disposizioni relative alle circostanze aggravanti ed attenuanti:

- 1.4) si modifica la rubrica sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, l'attuale dicitura "indicazioni geografiche o denominazioni di origine" con "segni di indicazione geografica e di denominazione protetta".

Al punto 2) della lettera d), si introducono invece i nuovi reati di cui agli articoli 517-*sexies* c.p. (Frode alimentare), 517-*septies* c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci) e 517-*novies* c.p. (Agropirateria), oltre a prevedere per i primi due con l'inserimento dell'articolo 517-*octies* c.p. le relative circostanze aggravanti.

Più specificatamente:

- l'articolo 517-*sexies* c.p. (Frode alimentare) sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione da parte della presente riforma in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio. Rispetto a quest'ultima fattispecie, il nuovo reato prevede pene più severe (reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 4.000 a 10.000 euro, a fronte della reclusione fino a 6 mesi o della multa fino a euro 1.032 ex articolo 516 c.p.), oltre a punire tutte le attività aventi ad oggetto alimenti non genuini o che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. così anticipando la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale (di vendita o comunque di immissione in commercio cui si limita l'articolo 516 c.p.) e volendo tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio*, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita. Il delitto in parola trova un'applicazione residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'articolo 517-*septies* c.p. ed assume il ruolo di figura sussidiaria destinata ad essere esclusa ogni qual volta, in virtù del principio di specialità (articolo 517-*septies* c.p.) o della specifica clausola di riserva (articolo 517-*quater* c.p.), le particolari modalità della condotta impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Esso si configura come un'ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'articolo 515 c.p. perché applicabile ai soli alimenti e riferibile ad ogni attività, estendendosi a condotte prodromiche alla consegna vera e propria che prescindono dalla fase di negoziazione e che afferiscono, pertanto, a fasi antecedenti a quella meramente commerciale di vendita o comunque di immissione in commercio. Sul piano soggettivo, si richiede per la configurabilità del reato la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto dalla condotta criminosa, ulteriormente rafforzato dall'elemento della consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, per origine, provenienza, qualità o quantità, dei prodotti alimentari rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti;
- l'articolo 517-*septies* c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci) reprime un particolare tipo di frode che si sostanzia nell'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli, ad oggi

punita solo in parte attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Al fine di colmare, giustappunto, uno specifico vuoto normativo in tal senso ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento, si vuole introdurre una specifica ipotesi delittuosa che investe chiunque eserciti un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, utilizzando segni o indicazioni falsi o ingannevoli idonei a trarre in inganno il consumatore. Quanto alla connotazione dell'elemento soggettivo del reato, si richiede la sussistenza del dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto accompagnato dalla consapevolezza circa la falsità o ingannevolezza dei segni distintivi o delle indicazioni, necessari per qualificare l'utilizzo di detti segni distintivi idonei ad ingannare concretamente il consumatore e consentire l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato, a seguito di qualsiasi attività funzionale all'immissione in commercio. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro;

- l'articolo 517-*octies* c.p. (Circostanze aggravanti) prevede per i reati introdotti con gli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. la pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, riproducendo in tal modo la previsione di cui all'articolo 517-*bis* c.p. (abrogato con il presente provvedimento). Inoltre, detta delle nuove circostanze aggravanti ad effetto comune che determinano un aumento della pena non superiore ad un terzo; il concorso di due o più di esse, invece, comporta un aumento della pena da un terzo alla metà;
- l'articolo 517-*novies* istituisce, al primo comma, il reato di agropirateria, volto a colpire quei casi di impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare ponendo così l'accento, quali elementi caratterizzanti la nuova fattispecie delittuosa, sull'aver agito con più operazioni e sull'organizzazione di mezzi o attività nella commissione di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari di cui agli articoli 517-*quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 517-*sexies* c.p. (Frode alimentare) e 517-*septies* c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci). Si configura come un autonomo titolo di reato a dolo specifico individuato nel fine di trarre profitto, volto a coprire quei casi in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere e di stampo mafioso ex articoli 416 e 416-*bis* c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari. Sul piano sanzionatorio, sono previsti limiti edittali diversi in relazione ai fatti di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. (reclusione da 1 a 4 anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) oppure a quelli più gravi di cui all'articolo 517-*quater* c.p. (puniti più severamente con la

reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro). Il secondo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale nel caso della ricorrenza delle ipotesi aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p. Il terzo comma prevede quale pena accessoria, oltre all'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese ex articolo 32-*bis* c.p., il divieto di porre in essere qualsiasi attività/condotta/iniziativa di carattere fondamentalmente promozionale, svolta anche per interposta persona fisica o giuridica, dei prodotti alimentari oggetto di vendita o comunque di immissione in commercio. Il quarto comma introduce un'ipotesi di confisca per sproporzione, ancorata all'ipotesi di recidiva specifica nello stesso reato di agropirateria o nell'associazione per delinquere o di stampo mafioso diretta alla commissione di più delitti contro il patrimonio agroalimentare. Il comma 5 configura la circostanza attenuante ad effetto speciale invocabile in caso di collaborazione con l'autorità di controllo che riproduce, sostanzialmente, quella prevista dall'articolo 517-*quinqüies* c.p. (abrogato con il presente disegno di legge).

Al punto 3) della lettera d) si estende la circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena dalla metà a due terzi) prevista dall'articolo 517-*quinqüies* c.p. in caso di collaborazione del colpevole alle nuove fattispecie delittuose introdotte con il presente disegno di legge ex articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p., per uniformità di trattamento e per coerenza ed affinità rispetto alle ipotesi di reato interessate dalla vigente previsione normativa di specie.

Alla lettera e), al punto 1) si interviene invece sul capo III, modificando l'articolo 518 c.p. che prevede per alcuni specifici delitti contenuti nei capi I e II del titolo VIII del codice penale la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, per estenderla ai reati di contraffazione dei segni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.), agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), nonché all'associazione per delinquere ed all'associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare previsti dal capo II-*bis*.

Rileva che al punto 2) della medesima lettera, si introduce, al capo III del titolo VIII del codice penale dedicato alle pene accessorie comuni ai capi precedenti, i nuovi articoli 518.1, in materia di sanzioni interdittive o sospensive, e 518.2, in materia di confisca obbligatoria o per equivalente. Più specificatamente:

- l'articolo 518.1 c.p. (*Ulteriori pene accessorie*) al primo comma prevede l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni) da una professione o da un'arte di cui all'articolo 30 c.p. e del divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo o di accedere a contributi o finanziamenti o mutui agevolati di fonte pubblica per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Dette pene accessorie intervengono in caso di condanna per i reati di agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.) o di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (articoli 416 e 416-*bis* c.p.) se l'associazione è diretta alla commissione

dei delitti contro il patrimonio agroalimentare di cui al capo II-*bis*. Il secondo comma prevede in relazione alle condanne per i suddetti delitti la possibilità per il giudice di disporre la chiusura temporanea (da 1 a 12 mesi) dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se quest'ultimo è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica e, se concorrono entrambe dette condizioni, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca di licenze, autorizzazioni o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono lo svolgimento dell'attività. Il terzo comma estende l'applicazione delle pene accessorie di cui al primo comma in caso di condanna per il reato di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), purché ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-*octies* c.p.;

- l'articolo 518.2 c.p. (Confisca obbligatoria e per equivalente) stabilisce l'applicazione delle disposizioni sulla confisca penale obbligatoria (per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto) e per equivalente (per i beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato) di cui all'articolo 474-*bis* c.p. in caso di condanna per i reati di contraffazione di alimenti a denominazione protetta (articolo 517-*quater* c.p.), frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.), commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) e agropirateria (articolo 517-*novies* c.p.), escludendo però che essa operi nei confronti del terzo estraneo al reato a salvaguardia del medesimo.

Il punto 3) della lettera e) modifica la rubrica del Capo III del Titolo VIII del libro secondo del codice penale, per dedicarla alle “Disposizioni comuni ai capi precedenti”. La modifica si rende necessaria in ragione dell'introduzione nel Capo III dei due nuovi articoli 518.1 e 518.2 c.p. da parte della lettera h) del presente articolo 1.

La RT evidenzia che in merito al comma 2 si interviene sul primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale, integrando l'elenco dei delitti per il quale è consentita la c.d. confisca “allargata”, intesa ad aggredire - con esclusione del nesso di pertinenzialità o di continenza tra le cose sequestrate ed il reato - l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita in base ad una presunzione legale, quali denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Viene, così, aggiunta tra le fattispecie di reato suscettibili dell'applicazione della confisca allargata quella di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di frode alimentare (articolo 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (articolo 517-*septies* c.p.) previsti dall'articolo 1 del presente provvedimento. Tali delitti si aggiungono alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alle ipotesi ex articolo 517-*quater* c.p. in materia di contraffazione cui già si applica in caso di condanna la confisca allargata. Ulteriori ipotesi di confisca sono previste per il reato di agropirateria ex articolo 517-*novies*, comma 4, c.p. e all'articolo 518.2 c.p., entrambi introdotti dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Conclude assicurando che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

Conferma che l'articolo 2 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari operata con il presente intervento normativo.

In particolare, evidenzia che il comma 1, lettera *a*), interviene sulla disciplina in materia di indagini relative ai reati agroalimentari, in particolare sull'articolo 246 c.p.p. inserendo il nuovo comma 2-*bis*, che, attraverso il rinvio all'articolo 364, comma 5, secondo periodo, c.p.p., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento e se vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore. La medesima disposizione richiama, altresì, nel compimento delle attività di prelievo e campionamento, ivi comprese quelle riguardanti il trasporto e la conservazione dei campioni, il rispetto della vigente normativa di settore.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 260 c.p.p. per consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati soggetti a rapido deterioramento - purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti – in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose o agli animali abbandonati.

Rileva che con il provvedimento di assegnazione, è disposta la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa. Analoga disposizione è introdotta al comma 2, lettera *a*) del presente articolo in caso di confisca di prodotti alimentari.

Il comma 1, lettera *c*) interviene quindi sull'articolo 266 c.p.p. concernente i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, aggiungendo ai procedimenti cui esse sono consentite anche quelli relativi ai nuovi reati di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p.

Non è inserito il reato più grave di agropirateria *ex* articolo 517-*novies* c.p. perché per esso già opera la disposizione di specie in virtù dell'articolo 266, comma 1, lettera *a*) c.p.p. in ragione dei limiti edittali di pena (delitti non colposi puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni). È, invece, eliminato il riferimento all'articolo 516 c.p. in quanto abrogato dal presente disegno di legge. Rappresenta che la norma in esame è diretta a tutelare con stessi mezzi e strumenti i prodotti alimentari di origine italiana, garantendone la provenienza e la genuinità e contrastando le fattispecie illecite, qualsiasi esse siano, in ogni forma ed in eguale misura. Per tale motivazione si è reso necessario estendere anche ai reati di grave natura, previsti dagli introducendo articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p., l'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ai fini dell'accertamento degli stessi, così da realizzare una tutela omogenea e completa.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che le fattispecie di nuova introduzione conglobano nella loro previsione reati specifici indirizzati al settore alimentare, precedentemente assorbiti in reati di natura “generale” – per i quali era già ammesso il mezzo dell’intercettazione – che da questi vengono svincolati, nonché la fattispecie di cui all’articolo 516 c.p. che con il presente disegno di legge viene soppressa e ricompresa in quelle di nuova istituzione.

Pertanto, il nuovo assetto normativo è tale da realizzare effetti compensativi sul piano economico, sottraendo previsioni oramai abrogate e sostituendole con quelle di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. qui introdotte le quali, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, lettera *a*) ripropone la previsione di cui al comma 1, lettera *b*) (dettata in materia di sequestro di alimenti) applicata ai casi di confisca di alimenti, iscrivendosi nell'alveo di altre disposizioni già presenti nell'ambito delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 che consentono la destinazione di beni o strumenti confiscati in favore di amministrazioni ai sensi dell’articolo 86-*bis* o per finalità sociali e assistenziali ex articolo 86-*ter*.

Evidenzia poi che la previsione di specie introduce l’articolo 86-*quater* per consentire, al comma 1, la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con compiti assistenziali che ne abbiano fatto richiesta per provvedere a distribuirli gratuitamente alle persone bisognose. Con il provvedimento di assegnazione, è disposta per tali beni la preventiva rimozione, a cura dei soggetti beneficiari con sopportazione di ogni eventuale onere anche finanziario, dei marchi e dei segni distintivi, qualora questi costituiscano reato, ovvero il declassamento merceologico o la regolarizzazione amministrativa.

Al pari, sottolinea che sarà onere degli stessi provvederne, a loro cura e spese, al ritiro presso il custode, senza pertanto nessuna incombenza o iniziativa in termini di distribuzione, unitamente ai correlati effetti finanziari, a carico di quest’ultimo. In ogni caso, qualora trattasi di enti pubblici quali destinatari dei beni così devoluti, tali attività saranno svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci. Ciò costituisce elemento distintivo rispetto alla disposizione in tema di devoluzione ad enti, senza scopo di lucro con finalità civiche e solidaristiche, di prodotti alimentari confiscati di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, introdotta con l’articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

Analogamente alla previsione del comma 1 dell’articolo 86-*quater*, segnala che il comma 2 del medesimo articolo consente l’assegnazione di alimenti idonei al consumo animale in favore di enti territoriali, altri enti pubblici o associazioni e consorzi con

compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati per destinarli all'alimentazione di quest'ultimi. Infine, rileva che il comma 3 stabilisce che la destinazione degli alimenti confiscati a finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale (malversazione di erogazioni pubbliche).

Sul comma 2, lettera *b*), la RT conferma che interviene, in senso modificativo, sul primo comma dell'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 con l'inserimento di una causa di non ripetibilità di analisi in ragione della particolare natura o del quantitativo del campione, stabilendo che debba essere dato preventivo avviso all'interessato del compimento di analisi di campioni non solo per quelle dove non è prevista revisione, ma anche nel caso in cui la ripetizione delle analisi non sia possibile a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione.

In proposito, sottolinea che trattasi di una disposizione a tutela dell'interessato che viene messo nella condizione di partecipare in prima persona alla prova peritale, nonché di potersi avvalere di una persona da lui designata o della consulenza di un tecnico, anche al fine di esercitare i poteri previsti dall'articolo 230 c.p.p. come il proporre al perito specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve di cui tenere conto in sede di relazione.

Quanto alla lettera *c*) del comma 2 rileva che aggiunge all'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 3-*bis* inteso a stabilire che, qualora vi sia la necessità di effettuare analisi su campioni utilizzando tecniche diverse da quelle previste dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 c.p.p. che consente al giudice di assumere una prova non disciplinata dalla legge se essa permette l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona.

Conclude assicurando che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente.

L'articolo 3 modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il catalogo delle fattispecie per le quali è consentito tale speciale strumento investigativo, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-*septies* e 517-*novies* c.p. Ciò in coerenza a quanto già effettuato in ordine all'ipotesi di cui all'articolo 517-*quater* c.p. inserita in detto elenco in virtù della modifica operata con l'articolo 55 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*".

Il ricorso a tale strumento investigativo per le nuove ipotesi di reato, introdotte in aggiunta a quelle già ammesse, costituisce un'eventualità che si colloca nell'ambito della previsione di cui al vigente articolo 9 che ne consente il compimento da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria degli organi ivi indicati e le cui attività saranno, pertanto, svolte mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui rispettivi bilanci.

Riferisce che l'articolo 4 modifica l'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, estendendo con la lettera *a*) la disciplina in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anche ai delitti di frode

agroalimentare di cui agli articoli 517-*sexies*, 517-*septies* e 517-*novies* c.p. Conseguentemente, con la lettera *b*) si apportano le correlate modifiche nella rubrica dell'articolo in parola.

Rileva che l'articolo 5 esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti prevista dai commi 49 e 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Più nel dettaglio, la lettera *a*) dell'articolo modifica il comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 prevedendo che la tutela penale ex articolo 517 c.p. si applichi a tutti i prodotti diversi dai prodotti e dalle sostanze alimentari, stante l'istituzione della nuova fattispecie ex articolo 517-*septies* c.p. specificatamente destinata a sanzionare il commercio di alimenti con segni mendaci.

La lettera *b*) dell'articolo elimina dal comma 49-*bis* dell'articolo 4 della predetta legge n. 350/2003 la definizione di "effettiva origine" riferita ai prodotti alimentari, stante l'evoluzione normativa europea intervenuta sull'origine e la correlata legislazione italiana in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Al riguardo, sull'articolo 1, pur trattandosi di norme ordinamentali, sarebbero utili maggiori informazioni sugli eventuali riflessi di tipo organizzativo che i nuovi reati potrebbero produrre nelle Amministrazioni maggiormente coinvolte nel contrasto dei fenomeni illeciti e degli abusi nel settore agroalimentare (quali l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MASAF; il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri; il Reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina militare; la Guardia di finanza; l'Agenzia delle dogane), fornendo altresì elementi di valutazione sulla sostenibilità delle attività di contrasto agli illeciti avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste in bilancio a legislazione vigente.

Sugli articoli da 2 a 6, alla luce degli elementi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2004, N. 297, E AL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 190

Articolo 6

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)

La norma apporta alcune modifiche al D. Lgs. n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare alle disposizioni che prevedono sanzioni pecuniarie in misura fissa e sostituendole con sanzioni graduabili il cui importo massimo non risulta mai superiore a quello previgente in misura fissa e in alcuni casi viene rideterminato in misura leggermente inferiore a quello previgente in misura fissa.

La RT afferma che la norma interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.297 recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse, in ottemperanza al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa.

In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui “L’ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. ... Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione.” Si provvede, pertanto, a modificare, in ottemperanza alla presente pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, ma anche di tutte le altre norme del decreto legislativo n. 297/2004 che contemplano una sanzione pecuniaria fissa, quali:

- l’articolo 2, comma 6 (riguardo all’uso, da parte di soggetti non autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella pubblicità e nell’informazione ai consumatori, di espressioni dirette a garantire o affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta);
- l’articolo 4, comma 1 (relativo alle inadempienze della struttura di controllo delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi impartiti dall’Autorità competente

in materia, incluse le disposizioni contenute nei piani di controllo e nei relativi tariffari) e comma 2 (relativo alle attività discriminatorie poste in essere da parte delle strutture di controllo delle denominazioni protette nell'espletamento dell'attività di controllo autorizzata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nei confronti di operatori immessi nel sistema di controllo o tra i soggetti da immettere nel medesimo);

- l'articolo 5, comma 1 (relativo all'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale da parte di un'organizzazione diversa dal Consorzio di tutela riconosciuto) e comma 2 (relativo allo svolgimento, da parte di soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, di attività riservate ai consorzi di tutela riconosciuti senza il consenso preventivo del Consorzio medesimo);
- l'articolo 6, comma 1 (relativo alle inadempienze dei Consorzi di tutela delle denominazioni protette a prescrizioni e obblighi contenuti nel decreto di riconoscimento oppure svolgimento, da parte degli stessi, di attività incompatibili con il medesimo decreto) e comma 2 (relativo alle condotte discriminatorie poste in essere dai Consorzi di tutela tra i soggetti associati);
- l'articolo 7, comma 1 (riguardo al mancato rispetto da parte degli operatori destinatari di sanzioni amministrative da parte dell'ICQRF delle inibizioni all'uso della denominazione protetta e della condotta sanzionata, comminate unitamente alla sanzione pecuniaria).

Con l'occasione, si interviene, altresì, per una ridefinizione degli articoli 9, 10 e 11, inserendo (lettera *b*)) la previsione di cui all'attuale comma 2 dell'articolo 11 come nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 3 ed accorpando le disposizioni di cui agli attuali articoli 9, 10 e 11, comma 1, nel nuovo articolo 9 per come riformulato (lettera *g*)).

La lettera *h*), nel sostituire l'attuale articolo 10, inserisce una nuova disposizione che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo medesimo, riproducendo analoga previsione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

In conseguenza delle modifiche apportate, l'articolo 11 è abrogato (lettera *i*)).

Al riguardo, si rileva che la disposizione sostituisce sanzioni in misura fissa con sanzioni graduabili, il cui importo massimo non risulta mai superiore a quello previgente in misura fissa e in alcuni casi viene rideterminato in misura leggermente inferiore a quello previgente. Ciò premesso, pur essendo le entrate da sanzioni non contabilizzate nei saldi di finanza pubblica e quindi non necessitando una loro modifica in diminuzione di una copertura finanziaria, sarebbe comunque auspicabile fornire maggiori informazioni sull'ammontare delle entrate in esame negli ultimi anni nonché una presumibile stima della loro evoluzione alla luce delle modifiche intervenute.

Articolo 7

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilità)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 modificando la disciplina sanzionatoria in materia di violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 inerente alla rintracciabilità degli alimenti.

In particolare, vengono rideterminate le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità degli alimenti aumentandone l'entità e quantificandole da 6.000 euro a 48.000 euro o nel 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro.

Inoltre, si stabilisce che le predette sanzioni sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, mentre sono ridotte di un terzo in caso di microimprese.

Infine, si precisa che l'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata ai seguenti parametri: gravità del fatto, durata della violazione, contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, condizioni economiche dello stesso responsabile.

La RT afferma che la norma sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, intervenendo sulle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, aumentandone l'entità e fissandola da un minimo di 6.000 euro ad un massimo di 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 48.000 euro, con una sanzione massima, comunque, applicabile di 150.000 euro. L'introdurre una misura massima della sanzione parametrata, in alternativa, ad una percentuale del fatturato risponde ad esigenze di efficacia della norma, affinché si realizzi un effetto deterrente nei confronti delle imprese in rapporto alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato delle medesime. Tali sanzioni sono aumentate fino alla metà e fino a due terzi in caso di violazioni commesse rispettivamente da una media impresa e da una grande impresa, mentre sono ridotte di un terzo in caso di microimprese. L'effettiva misura della sanzione da applicare al caso concreto è parametrata alla gravità del fatto, alla durata della violazione, al contributo reso dal responsabile per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, nonché alle condizioni economiche dello stesso. La RT conclude sottolineando che l'inasprimento del regime sanzionatorio è volto ad assicurare maggior efficacia alla norma affinché realizzi un pieno effetto deterrente, a fronte dell'eccessiva lievità delle sanzioni vigenti (da 750 euro a 4.500 euro) risultate, in concreto, sostanzialmente inidonee a contrastare le possibili violazioni di specie.

Al riguardo, tenuto conto che il nuovo impianto sanzionatorio in esame incrementa le sanzioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017, N. 231, E AL
DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 2018, N. 52

Articolo 8

(Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza)

La norma interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'informazione alimentare.

In particolare le lettere a), b), c) e d) inaspriscono le misure sanzionatorie previste in caso di violazione delle disposizioni relative a:

- a) pratiche leali di informazione (art. 3 comma 1, d. lgs. 231/2017);
- b) denominazione dell'alimento (art. 8, commi 1,2,3 e 4, d. lgs. 231/2017);
- c) elenco degli ingredienti (art. 9, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. s 231/2017);
- d) indicazione del paese di origine o luogo di provenienza (art. 13, commi 1 e 2).

La lettera e) interviene sui criteri di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d. lgs. n. 231 del 2017, stabilendo che l'autorità competente per la determinazione delle sanzioni tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

La RT afferma che la disposizione apporta modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”, intervenendo - inasprendole - sulle misure sanzionatorie delle disposizioni afferenti a:

- a) pratiche leali di informazione ex articolo 3, comma 1;
- b) denominazione dell'alimento ex articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4;
- c) elenco degli ingredienti ex articolo 9, commi 1, 2 e 3;
- d) indicazione del paese di origine o luogo di provenienza ex articolo 13, commi 1 e 2.

Anche in questi casi, il meccanismo sanzionatorio prevede, in relazione alle diverse fattispecie, la determinazione di un minimo ed un massimo della sanzione, quest'ultimo, parametrato, in alternativa (per la maggior parte delle ipotesi oggetto d'intervento) ad una percentuale del fatturato, così da realizzare, per effetto della norma, un'effettiva deterrenza nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato, con fissazione, comunque, di un limite alla stessa sanzione.

Infine, la lettera e) aggiunge all'articolo 27 il nuovo comma 5-bis che specifica i criteri della graduazione delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo

medesimo, riproducendo analoga disposizione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981.

Al riguardo, tenuto conto che il nuovo impianto sanzionatorio in esame incrementa le sanzioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9 ***(Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari)***

La norma introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari. In particolare, viene introdotto al Titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, il Capo II-bis concernente la violazione delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari. Lo stesso è composto di un solo articolo, il 7-bis, che disciplina le sanzioni amministrative che conseguono all'impiego abusivo delle suddette denominazioni, come disciplinate nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Nel dettaglio si dispone che chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano la denominazione di latte o le denominazioni di prodotti lattiero-caseari in violazione delle disposizioni dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente comma si applicano anche qualora le denominazioni di cui al primo periodo siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La RT afferma che con le nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari si intende contrastare l'uso sempre più frequente di tali denominazioni per prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti in tutto o in parte da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale crescente fenomeno non trova efficace contrasto in Italia in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308/2013, a differenza di come invece già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli. Le condotte punite con il nuovo articolo 7-bis sono ampie e

comprendono la preparazione, la produzione, il confezionamento, la detenzione, la vendita, l'immissione in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o il pubblicizzare con qualunque mezzo prodotti alimentari utilizzando denominazioni che usurpano, imitano o evocano quelle di latte o di prodotti lattiero-caseari. In via punitiva, oltre alla sanzione pecuniaria da 4.000 a 32.000 euro ovvero nella misura del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando esso sia superiore a 32.000 euro (sempre ai fini di assicurare l'efficacia della norma, in termini di deterrenza, nei confronti delle imprese in rapporto alle loro dimensioni e rilevanza sul mercato), con una sanzione massima, comunque, applicabile di 100.000 euro, è prevista anche la sanzione accessoria del sequestro della merce; inoltre, non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione introduce nuove sanzioni amministrative non previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10 ***(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)***

La norma è finalizzata ad adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi ed ai requisiti stabiliti a carico degli operatori a seguito dell'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018. Nello specifico si prevede, quale presupposto per irrogare le sanzioni disciplinate all'articolo 12 del citato decreto legislativo, di fare riferimento genericamente alle violazioni previste dalle disposizioni vigenti anziché alle violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403.

La RT afferma che la norma si pone in continuità con l'articolo 10-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, che ha apportato alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulle sanzioni in materia di riproduzione animale. In particolare, la presente disposizione restituisce coerenza al nuovo quadro sanzionatorio di specie, eliminando dal comma 6 del predetto articolo 12 il riferimento al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, afferente alla medesima materia, e sostituendolo con un rinvio dinamico alla normativa vigente in materia, suscettibile di continua evoluzione.

Al riguardo, tenuto conto che la norma non incide sull'entità delle sanzioni da irrogare, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO III
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014,
N. 91, E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI NEL SETTORE
LATTIERO-CASEARIO

Articolo 11
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91)

La norma istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.

In particolare, si modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2014.

La lettera *a)* modifica la rubrica dell'articolo 4.

La lettera *b)* inserisce il comma 01, istituendo, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Su tale piattaforma gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, ivi compresi i coadiuvanti e additivi qualora impiegati, nonché i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. La piattaforma dovrà garantire l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe nazionale zootecnica (BDN) prevista nell'ambito del sistema nazionale di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. La finalità è quella di consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

La lettera *c)* aggiunge, alla fine del comma 1 dell'articolo 4, la precisazione secondo la quale all'intera filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 138 del 1974.

La lettera *d)*, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 4 dispone, tra l'altro, che gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalità di inserimento dei dati nella nuova piattaforma "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati" all'interno del SIAN vengano definiti attraverso un decreto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tale decreto dovrà disciplinare, inoltre, le modalità con cui ogni dato contenuto nella piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" dovrà confluire nella nuova piattaforma.

La lettera *e)* detta norme di coordinamento, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 4.

La lettera *f)* sostituisce il primo periodo del comma 4 inasprendo il quadro sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni previste al comma 1. Il nuovo testo, prevede, per chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 e 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a euro 48.000. Si prevede, tuttavia, che la sanzione massima non possa eccedere i 150.000 euro. Inoltre, continua ad applicarsi la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo di minimo dieci e di massimo trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.

La lettera *g)* introduce il comma 4-bis che modula l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 4 in relazione alla dimensione delle imprese coinvolte.

La lettera *h)* sostituisce il comma 5 dell'articolo 4 introducendo una disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi previsti da comma 01, introdotto dalla lettera *b)*. Più specificamente, nel far

salva l'applicazione delle norme penali vigenti, esso prevede che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Nel caso in cui il ritardo nella registrazione non superi i tre giorni lavorativi, la sanzione viene ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa le sanzioni si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026.

La lettera i) introduce il comma 5-*bis* che dispone che per le violazioni previste dal presente articolo non si applica l'istituto della diffida, come disciplinato dal decreto-legge n. 91 del 2014, né è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dalla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative.

La lettera l) introduce il comma 5-*ter* che detta le modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'autorità competente. In particolare, per la loro determinazione, l'autorità competente deve tenere conto: della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, delle condizioni economiche dell'agente.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che riguardo agli eventuali oneri finanziari riferibili al presente articolo, tutte le disposizioni ivi contenute hanno carattere ordinamentale, ad eccezione di quella istitutiva della nuova piattaforma informatizzata di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati (comma 1, lettera b)) per la quale, comunque, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ogni azione, ad essa funzionale e finalizzata, rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, già oggetto di contratto esecutivo, nell'ambito dell'Accordo quadro CONSIP, con il fornitore RTI Leonardo individuato da apposita procedura ad evidenza pubblica svolta da CONSIP per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente al lotto 3 e con scadenza il 30 giugno 2025. Le risorse a copertura del presente contratto, relative al capitolo MASAF 7761 pg 6, sono state già oggetto di impegno registrato dal competente UCB e risultano capienti qualora si addivenisse alla realizzazione della nuova piattaforma entro il termine di scadenza sopra indicato. Diversamente, si andrà ad attingere alle risorse oggetto di impegno sul medesimo capitolo MASAF per il nuovo contratto esecutivo nell'ambito del piano fabbisogni per il periodo 01/07/2025 – 30/06/2026 in corso di redazione.

Al riguardo, si segnala che la RT assicura che l'istituzione della nuova piattaforma informatizzata di registrazione delle movimentazioni di latte di bufala e dei suoi derivati non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa rientra nelle attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, per cui si può attingere alle risorse in bilancio al capitolo MASAF 7761 pg 6, che reca una dotazione di circa 22 milioni di euro per il 2025, 19 milioni per il 2026 e 16 milioni per il 2027.

Si evidenzia che tale piano gestionale reca la dicitura “Riorganizzazione dei sistemi informativi dell'amministrazione in vista della riforma della pac post 2020 - riparto del fondo investimenti 2020 comma 14”, per cui fa riferimento a fabbisogni più ampi rispetto a quello in esame. Andrebbero quindi forniti elementi volti da un lato a quantificare il costo della nuova piattaforma informatica per la realizzazione del Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dall'altro a evidenziare le

risorse effettivamente disponibili in bilancio allo scopo, assicurando al contempo che le restanti risorse siano idonee a fronteggiare tutte le esigenze già previste a legislazione vigente, senza che tale circostanza determini nuove esigenze finanziarie per le ordinarie attività di sviluppo ed evoluzione degli applicativi del portale SIAN, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 **(Piano straordinario di controllo nazionale)**

Il comma 1 dispone che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predisponga, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un « piano straordinario di controllo nazionale » per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica tipica, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.

Il comma 2 prevede che nell'ambito del predetto piano siano previste attività ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione. I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive alla legislazione vigente.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT, in merito all'adozione del piano straordinario di controllo nazionale, afferma che si tratta di uno strumento programmatico che si colloca nell'ambito della pianificazione delle attività ispettive da compiersi secondo le modalità operative di svolgimento dettate dal regolamento (UE) n. 2017/625 in tema di controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti, cui il comma 1 fa espresso rinvio.

Il piano in parola è volto a verificare la corrispondenza, sulla base di indici di resa afferenti alla fase di trasformazione, tra la quantità di latte o di cagliata di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia e la quantità di mozzarella di bufala campana DOP e di mozzarella di latte di bufala generica prodotta; a ciò si aggiungono gli accertamenti sull'adeguatezza delle strutture produttive.

L'obiettivo perseguito è quello di garantire il consumatore nell'acquisto di prodotti della filiera lattiero casearia effettivamente corrispondenti alla denominazione attribuita in fase di commercializzazione in quanto conforme alle caratteristiche e ai criteri e modalità di produzione stabiliti *ex lege*.

La RT, infine ribadisce il contenuto del comma 3 relativo alla copertura dell'onere.

Al riguardo, al fine di valutare l'idoneità delle risorse da destinare per l'attuazione del piano straordinario di controllo nazionale, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi e dati circa la quantificazione dell'onere, chiarendo se tra gli oneri rientrano anche quelli derivanti dalle attività ispettive.

Inoltre, atteso che il finanziamento del Piano prevede uno stanziamento solo per l'anno 2025, andrebbe chiarito se per tale Piano sono previsti eventuali aggiornamenti ed evoluzioni che potrebbero interessare anche gli anni successivi, specificando le risorse a ciò destinate. Il medesimo chiarimento andrebbe fornito nel caso in cui le attività ispettive fossero finanziate a valere sulle risorse del Piano.

CAPO IV PROCEDURE E ORGANI

Articolo 13

(Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa)

La norma inserisce alla legge n. 689 del 1981 l'articolo 18-bis concernente il blocco ufficiale temporaneo. In particolare, si dispone che in materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.

Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

Qualora la documentazione trasmessa sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione nei termini indicati della documentazione o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che il blocco ufficiale temporaneo, all'attualità, è incardinato nel decreto legislativo n. 27 del 2021 e trova applicazione solo in ambito sanitario quale strumento spendibile in via esclusiva dalle Autorità sanitarie a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità ad adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un

rischio sanitario. L'esigenza sottesa dall'intervento attuato con il presente articolo è quella di consentire il ricorso a tale strumento anche nei casi di violazioni della normativa agroalimentare non necessariamente correlate a profili di rischio sanitario, così assicurando la piena funzionalità operativa della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale (Carabinieri per la tutela agroalimentare, ICQRF, Capitanerie di porto ecc.). In questo modo, si consentirebbe di bloccare temporaneamente, nel corso dell'attività di controllo, il prodotto o i mezzi di produzione oggetto di accertamento qualora privi di documentazione utile a giustificare la liceità (ad esempio, carenza di tracciabilità) e quindi di sottoporre gli stessi a vincolo cautelare temporaneo senza ricorrere al sequestro amministrativo ex legge n. 689/1981. Si andrebbe, così, a realizzare un alleggerimento procedurale in quanto si eviterebbe di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente, utilizzando il termine concesso per la produzione della documentazione (10 giorni) per valutare la correttezza delle informazioni e quindi la liceità del prodotto che, se verificata, comporterà la restituzione in disponibilità del prodotto all'OSA, senza ulteriori aggravii per la Pubblica amministrazione e per l'impresa; diversamente, il blocco ufficiale temporaneo verrà convertito in sequestro amministrativo.

Al riguardo, posto che in caso di blocco ufficiale temporaneo la custodia dei prodotti è a carico dell'operatore del settore alimentare destinatario, andrebbe solo assicurato che nel caso di conversione del blocco temporaneo in sequestro amministrativo non discendano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14

(Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

Il comma 2 stabilisce che alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 affida alla Cabina di regia la definizione con proprio provvedimento dell'organizzazione dei lavori.

Il comma 4 elenca i compiti della Cabina di regia. In particolare, la Cabina di regia:

- a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;
- b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;
- c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Il comma 5 stabilisce che ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La RT ribadisce che il tavolo tecnico di supporto, costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Cabina di regia, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per lo svolgimento delle relative attività da assicurarsi, pertanto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento. In questo senso, non è riconosciuto alcun tipo di emolumento ai partecipanti al tavolo tecnico, al pari di quanto previsto per la Cabina di regia, con discendente insussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per quanto attiene all'istituzione ed al funzionamento di dette strutture.

Inoltre, evidenzia che l'organizzazione della Cabina di regia sarà funzionale all'assolvimento dei compiti di pertinenza, secondo incontri con periodicità da definirsi (presumibilmente, con cadenza almeno quadrimestrale) e da svolgersi presso i locali MASAF, con l'uso degli strumenti informatici già ivi allocati ed in orario di servizio ordinario. In questo senso, il compimento delle attività da parte dei soggetti istituzionali costituenti la Cabina di regia sarà assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori costi di funzionamento.

Al riguardo, premesso che in favore dei componenti la Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico non è prevista la corresponsioni di compensi o emolumenti comunque denominati e che la norma espressamente prevede che alle attività dei due organi si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché la Cabina di regia dovrà comunque redigere annualmente il Piano operativo dei controlli e promuovere campagne straordinarie di controllo, andrebbero indicate le risorse presenti nello stato di previsione del MASAF disponibili allo scopo.

Articolo 15

(Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA)

La norma interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA. In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 74 del 2018:

- 1) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 sostituisce la parola «istituiti» con «costituiti», lasciando sostanzialmente invariata la disposizione in base alla quale i CAA sono costituiti nella forma di società di capitali e per l'esercizio dell'attività di assistenza alle imprese agricole;

2) dopo il primo periodo, si introduce il divieto di costituzione di un nuovo CAA a carico dei soggetti che abbiano partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA la cui autorizzazione sia stata revocata ai sensi della normativa vigente. Tale divieto opera se la partecipazione alla compagine sociale si è verificata nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione per il nuovo CAA. Il medesimo divieto opera anche in casi di reiterazione della condotta illecita:

- per un periodo di due anni in caso di reiterazione della condotta nei 5 anni successivi alla scadenza del primo divieto;
- per un periodo di dieci anni in caso di reiterazione della condotta illecita nei cinque anni successivi.

Il comma 1, lettera b), introduce l'art. 6-bis al decreto legislativo n. 74 del 2018 volto a disciplinare le sanzioni amministrative a carico dei CAA, salvo che il fatto costituisca reato. In particolare, il comma 1 prevede una sanzione amministrativa compresa tra 2 mila euro e 16 mila euro nel caso di richiesta da parte dei CAA di un compenso non dovuto per le prestazioni a favore delle imprese agricole previste dalle convenzioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 74; il comma 2 introduce una nuova sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2 mila euro e 8 mila euro a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale; il comma 3 per l'applicazione delle sanzioni rinvia alle modalità di cui alla legge n. 689/1981 e individua in Agea l'autorità competente a ricevere il rapporto dell'illecito amministrativo e le somme riscosse a titolo di sanzione, la cui devoluzione successiva è prevista a favore dei CAA per lo svolgimento delle funzioni previste dalle sopra ricordate convenzioni.

La RT oltre a ribadire il contenuto della norma, evidenzia che il divieto di costituzione di un nuovo CAA a carico dei soggetti che abbiano partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA la cui autorizzazione sia stata revocata ai sensi della normativa vigente, è finalizzato a garantire la massima trasparenza ed efficienza del sistema dei CAA sui quali le regioni e le province autonome esercitano la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, secondo un piano almeno annuale di controlli a campione e le cui risultanze sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste;

Per quanto riguarda il ruolo di AGEA, la RT afferma che AGEA assegna annualmente proprie risorse di bilancio, attinte sul capitolo S0285 "Compenso ai CAA per costituzione, aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale", ai vari OP secondo criteri rapportati al numero dei fascicoli ed alla superficie grafica in essi presente. Gli OP stipulano con i CAA - attratti nel proprio ambito territoriale di competenza - le singole convenzioni, stabilendone i criteri di remunerazione (secondo un meccanismo di premialità) per i servizi da rendere e provvedendo al pagamento di quanto dovuto mediante l'utilizzo delle risorse all'uopo destinate da AGEA. Le entrate realizzate con la riscossione delle nuove sanzioni ex articolo 6-bis andrebbero a concorrere con le risorse AGEA, determinandone una corrispondente riduzione per il fabbisogno di specie in misura, però, imprecisata in quanto per dette entrate non si procede, prudenzialmente, alla loro quantificazione in via preventiva.

Al riguardo, tenuto conto che le sanzioni amministrative a carico dei CAA sono di nuova istituzione e che prudenzialmente non sono quantificate, non si hanno osservazioni da formulare, se non acquisire rassicurazioni sul fatto che AGEA

provvederà ai compiti assegnatigli dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 16

(Modifica all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

La norma integra l'articolo 79, comma 3, della legge n. 238 del 2016, intervenendo in materia di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli. In particolare, introduce la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta decorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell'ICQRF.

La RT afferma che la norma interviene sull'articolo 79, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al fine di risolvere e scoraggiare una forma di inadempimento che si realizza nella pratica corrente. Accade di frequente, invero, che taluni produttori di prodotti vitivinicoli a denominazione protetta non provvedano al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versino le tariffe dovute in favore degli Organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta.

La sequenza procedimentale, normativamente prevista, comporta infatti che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge n. 689/1981 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta.

Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a utilizzare la denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato concorrenziale con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che utilizzano la denominazione.

Per ovviare a ciò, si attribuisce all'amministrazione, con la nuova previsione introdotta, il potere di inibire al produttore l'utilizzo della denominazione, in via preventiva e cautelare (già al momento dell'avvio del procedimento sanzionatorio e laddove non vi sia un principio di prova liquida o altra allegazione equivalente). L'inibizione temporanea viene confermata all'esito del procedimento per mezzo della

sanzione finale, laddove il produttore risulti poi effettivamente e definitivamente inadempiente al pagamento del dovuto in favore dell'organismo di certificazione.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Articolo 17

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

La norma reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 4 del 2012 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima. In particolare:

- la lettera *a)* sostituisce l'articolo 10 concernente la pesca senza licenza o autorizzazione, riunendo in un unico comma le disposizioni vigenti che puniscono lo svolgimento di attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione in assenza di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità. Viene individuata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e, trattandosi di infrazione grave, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca;
- la lettera *b)* sostituisce l'articolo 11 riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti alla pesca in zone e tempi vietati. In particolare, si individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e - trattandosi nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 di infrazione grave - il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca;
- la lettera *c)* sostituisce l'articolo 12 riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti alla pesca di quantitativi di prodotti ittici superiori ai limiti consentiti;
- la lettera *d)* sostituisce l'articolo 13, riunendo in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti all'uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati. L'articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria e precisa che, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da pesca non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta - la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione;
- la lettera *e)* inserisce al decreto legislativo n. 4 del 2012, dopo l'articolo 13, i seguenti articoli: -
l'articolo 13-bis che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte interessanti l'apparato motore, i dispositivi di geolocalizzazione e la registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca. Il nuovo articolo individua, per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria;
- l'articolo 13-ter che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte in tema di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Si evidenzia che tra le condotte vietate di cui al comma 1 del presente articolo 13-ter, oltre a quelle già previste, è inserita alla lettera c) una nuova fattispecie al fine di rendere

l'ordinamento nazionale maggiormente in linea con le previsioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

- l'articolo 13-*quater* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti al regolare svolgimento dell'attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e controllo;
- l'articolo 13-*quinquies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte in tema di violazione degli obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali;
- l'articolo 13-*sexies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte relative alla violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità, individuando, altresì, la relativa sanzione pecuniaria di cui all'attuale articolo 11, comma 4, aumentandone, però, il limite minimo da 750 a 1.000 euro e il limite massimo da 4.500 a 6.000 euro per una maggiore efficacia deterrente della norma, stante la rilevanza degli interessi pubblici tutelati, quali la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare;
- l'articolo 13-*septies* che riunisce in un unico dispositivo le vigenti norme che puniscono le condotte afferenti alla violazione agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento;
- l'articolo 13-*octies* che riproduce in un unico dispositivo il contenuto delle vigenti norme che puniscono le condotte illecite nell'esercizio della pesca non professionale, riproponendo, altresì, le relative sanzioni pecuniarie ivi previste. La disposizione, oltre a fare espresso riferimento al tonno rosso in quanto specie la cui pesca necessita di un'espressa autorizzazione, effettua un rinvio dinamico a tutte le specie ittiche oggetto di piani di ricostituzione in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della stessa norma anche le specie che, in futuro, potranno essere inserite in detti piani, così come escludere quelle che ne verranno depennate in seguito al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- l'articolo 13-*novies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme in materia di sanzioni amministrative accessorie di cui all'attuale articolo 12. Al comma 1, la lettera *a*), si riferisce alla confisca del pescato, prevedendo, in particolare, che per le ipotesi di cui all'articolo 13-*sexies*, (violazione degli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità), è disposta la confisca del pescato in mancanza di prova da parte del trasgressore che la partita dei prodotti della pesca o acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della commercializzazione; inoltre, la lettera *b*) del medesimo comma 1 impone la confisca obbligatoria degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi anche in caso di pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore;
- l'articolo 13-*decies* che riproduce in un unico dispositivo le vigenti norme su disposizioni procedurali (attuale articolo 13), sulla non applicabilità (con l'eccezione dell'articolo 13-*sexies* in materia di tracciabilità) delle disposizioni di specie al settore dell'acquacoltura, sulla responsabilità dell'armatore e aumento delle sanzioni fino alla metà in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi e del mancato pagamento in misura ridotta. Nel nuovo articolo si inserisce, poi, al comma 2, in mancanza di una norma specifica ed al fine di risolvere qualsiasi dubbio interpretativo, l'indicazione del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca quale autorità marittima periferica competente a ricevere il rapporto in caso di illeciti amministrativi contestati ad unità da pesca battenti bandiera nazionale oltre il limite delle acque territoriali. Quale ulteriore elemento di novità, il comma 5 estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari al 30%. Infine, il comma 7, nel riproporre l'aumento delle

sanzioni nella misura di un terzo di cui all'attuale articolo 11, comma 1, terzo periodo, rinvia alle specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione e non più, specificatamente, alle specie tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), secondo quindi una formulazione più dinamica che consente l'applicazione della norma a tutte quelle specie ittiche che, nel tempo e in via mutevole, necessitano e necessiteranno di una particolare tutela;

- la lettera *f*) interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sostituendo il comma 2 e modificando il comma 3, in coerenza alle modifiche apportate con le precedenti lettere del presente articolo in ordine alla qualificazione di infrazioni gravi per le contravvenzioni, con discendente applicazione del pertinente sistema punti alla licenza di pesca e al comandante dell'unità;
- la lettera *g*) modifica l'articolo 19, comma 2, in coerenza e per corrispondenza alla modifica apportata all'analogo comma 3 dell'articolo 14.
- la lettera *h*) modifica l'articolo 22, comma 7, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare;
- la lettera *i*), in conseguenza delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4 del 2012, sopprime alcuni numeri dell'Allegato I.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione interviene sul decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima e che risulta frammentato e disorganico a causa dello stratificarsi, nel tempo, di diversi interventi normativi senza apportare innovazioni sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente.

La lettura del testo vigente, invero, determina difficoltà interpretative ed applicative non solo da parte del personale preposto alle attività di controllo, ma soprattutto del ceto peschereccio, a svantaggio della corretta individuazione delle condotte illecite e dell'imputazione delle discendenti responsabilità penali o amministrative.

Inoltre, l'attuale sistema punti per infrazioni gravi non prevede la possibilità di graduarne l'applicazione in base alla gravità della condotta o alla recidiva del responsabile, come peraltro previsto dalla pertinente normativa europea di cui al regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009.

Attraverso le modifiche apportate con il presente articolo, pertanto, si intende effettuare un riordino delle disposizioni in materia, armonizzando, in particolare, le condotte illecite con le relative sanzioni per una maggiore comprensione ed agile applicazione della disciplina di specie.

Allo stesso tempo, lo schema in esame vuole rendere il sistema sanzionatorio della pesca marittima più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Al riguardo, tenuto conto che la norma interviene sul decreto legislativo n. 4 del 2012 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima, effettuando un riordino delle disposizioni in materia, senza apportare in generale innovazioni

sostanziali all'impianto sanzionatorio vigente, così come confermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto all'articolo 13-*decies*, comma 5, che estende anche al settore della pesca la possibilità di effettuare, entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari al 30%, posto che le entrate da sanzioni non sono scontate sui saldi, non ci sono osservazioni.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 (Clausola di invarianza finanziaria)

La norma prevede che dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 12, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce la presenza della clausola di invarianza finanziaria che non si riferisce al comma 3 dell'articolo 12 corredato da specifica copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate negli articoli precedenti.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mag. 2025

[Nota di lettura n. 248](#)

A.S. 1485: “Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale”

"

[Nota di lettura n. 249](#)

A.S. 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 250](#)

A.S. 1479: “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”

“

[Nota di lettura n. 251](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (**Atto del Governo n. 267**)

Giu. 2025

[Nota di lettura n. 252](#)

A.S. 1509: "Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 253](#)

A.S. 1484: "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese"

"

[Nota di lettura n. 254](#)

A.S. 1462: “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee”

"

[Elementi di documentazione n. 6](#)

Il bilancio dello Stato 2025-2027. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 255](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (**Atto del Governo n. 275**)

"

[Nota di lettura n. 256](#)

A.S. 1553: “Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”

Lug. 2025

[Nota di lettura n. 257](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (**Atto del Governo n. 276**)

"

[Nota di lettura n. 258](#)

A.S. 1561: “Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”

"

[Nota di lettura n. 259](#)

A.S. 1565: “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”

"

[Nota di lettura n. 260](#)

A.S. 1518: “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario”